



IN QUESTA EDIZIONE

1. L'invio dei dati delle fatture del secondo semestre 2017

1

L'invio dei dati delle fatture del secondo semestre 2017

Per soggetti IVA

Vi ricordiamo che con riferimento al secondo semestre 2017, l'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute dev'essere effettuato entro venerdì 06/04/2018.

Ad ogni tipologia di documento (fatture emesse / ricevute / bollette doganali) viene a riguardo associato uno dei seguenti codici:

Tipologia documento	Codice
Fattura	TD01
Nota di credito	TD04
Nota di debito	TD05
Fattura semplificata	TD07
Nota di credito semplificata	TD08
Fattura per acquisto intra-UE beni	TD10

Fattura per acquisto intra-UE servizi	TD11
Documento riepilogativo	TD12

L'invio telematico delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali e delle relative note di variazione da parte di tutti i soggetti IVA, compresi i rappresentanti fiscali e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, devono contenere i seguenti elementi:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice paese, partita IVA / codice fiscale)
- data e numero della fattura
- base imponibile / aliquota applicata / imposta
- tipologia dell'operazione, da classificare come segue:

Operazioni escluse ex art. 15 del DPR 633/72	N1
Operazioni non soggette per carenza dei requisiti di applicazione dell'IVA	N2
Operazioni non imponibili	N3
Operazioni esenti	N4
Operazioni in regime del margine	N5
Operazioni in reverse charge	N6
Modalità speciali di determinazione / assolvimento dell'IVA	N7

Nei seguenti casi particolari invece, sono da utilizzare i seguenti codici:

tipologia operazione	Codice
fatture acquisto senza IVA ex art. 74, DPR n. 633/72, se annotate nel registro degli acquisti	N2
fatture ricevute da contribuenti minimi / forfettari	N2
prestazioni di servizi senza IVA per mancanza del requisito della territorialità ex art. 7-ter, DPR n. 633/72	N2
esportazioni di beni a soggetto extra - UE	N3
esportazioni di beni in regime del margine	N3
cessioni / prestazioni a esportazioni abituali con dichiarazione d'intento	N3

cessioni di beni con introduzione in un deposito IVA	N3
fatture di acquisti intraUE non imponibili/esenti ex art. 42, DL n. 331/93: - se l'operazione è non imponibile - se l'operazione è esente	N3 N4
operazioni con applicazione dello split payment	---(*)

(*) va indicata l'aliquota e l'imposta e nel campo "Esigibilità IVA" va indicato "S".

Ulteriori informazioni circa i dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali da trasmettere si possono trovare in Internet sotto il seguente link: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+05022018+dati+fattura>.

Facciamo presente che gli agricoltori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR 633/72 (produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro e che pertanto sono esonerati dalla tenuta della contabilità), sono esonerati dall'invio telematico dei dati delle fatture. Altrettanto esonerati sono i contribuenti forfetari e minimi, in quanto questi, tra altro, sono esonerati dagli obblighi contabili e dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA. Le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti in regime della L. 398/91 (come le società sportive dilettantistiche, le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro, ecc.) che hanno adottato il regime forfettario di cui sopra, in quanto non vincolati alla registrazione delle fatture passive, sono tenuti a comunicare solamente i dati delle fatture emesse per le attività (istituzionali e commerciali) che rientrano nel citato regime.

L'amministrazione finanziaria ha chiarito che:

- non vanno comunicati i dati delle schede carburante e neppure quelli relativi ad operazioni certificate con scontrino / ricevuto fiscale;
- in caso di fatture cointestate (per esempio nel caso di ristrutturazioni edilizie a favore di due comproprietari persone private) vanno comunicati i dati fiscali identificativi di uno solo dei soggetti intestatari;
- non è necessario inviare i dati relativi alle fatture elettroniche transitate per il SdI - Sistema di Interscambio (come per esempio le fatture elettroniche inviate all'amministrazione pubblica);

- l'utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, DPR 695/96 (tale articolo prevede, per tutti i contribuenti, la facoltà di annotare ai fini dell'IVA, in un documento riepilogativo mensile, le fatture, sia di vendita che di acquisto di importo inferiore a 300,00 euro. In tale documento devono essere indicati: i numeri delle fatture contenute nel riepilogo, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta distinto per aliquota) non esonera il contribuente dall'invio dei dati di ogni singola fattura. L'importante novità che è stata introdotta a partire dall'invio del 06/04/2018 è la seguente: sempre con riferimento al documento riepilogativo è possibile di comunicare in luogo delle informazioni di cui prima, solo i dati relativi al singolo documento riepilogativo (la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata). Tale novità rappresenta una „semplificazione“ volontaria, pertanto si potrà rinunciare a riguardo così da poter generare il file dai Vostri sistemi con la stessa metodica di come adottata per l'invio dei dati fatture del I. semestre (senza pertanto dover nuovamente fare apportare modifiche da parte del Vostro tecnico al gestionale);
- i campi riservati all'indicazione della stabile organizzazione e del rappresentante fiscale devono essere compilati esclusivamente se i relativi dati sono riportati in fattura (nel caso della sussistenza della stabile organizzazione devono essere indicati soltanto l'indirizzo / CAP / comune / nazione, mentre nel caso della sussistenza del rappresentante fiscale è obbligatorio indicare soltanto "IdPaese - Identificativo Paese" e "IDCodice - Identificativo Codice");
- vanno comunicati anche i dati delle fatture relative alle operazioni con l'estero (esportazioni, importazioni, acquisti intracomunitari);

I dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali e delle relative note di variazione da trasmettere vanno considerati per competenza, ossia:

- per le fatture emesse conta la data di emissione; ciò significa che per il secondo semestre 2017 devono essere trasmessi i dati delle fatture emesse dal 01/07/2017 fino al 31/12/2017;
- per le fatture ricevute conta la data di registrazione (fatta eccezione per gli autotrasportatori, per i quali rileva la data di annotazione nel registro IVA anche per le fatture emesse).

La trasmissione telematica dei dati delle fatture in esame va effettuata tramite un file in formato XML.

A riguardo della trasmissione telematica Vi informiamo che i file relativi alle fatture emesse e alle fatture / bollette doganali ricevute vengono inviati separatamente. Dunque sia per le fatture emesse come anche per le fatture / bollette doganali ricevute verrà creato, ai fini dell'invio telematico, un file distinto. Il file da inviare telematicamente potrà avere al massimo 1.000 clienti, 1.000 fatture o una dimensione massima di 5 MB. Nel caso in cui si superino tali limiti verranno creati più file (se per esempio vi sono 600 fatture di acquisto e 2.500 fatture di vendita significa che si dovranno inviare 1 file relativo alle fatture di acquisto e 3 file relativi alle fatture di vendita.)

A riguardo Vi chiediamo di voler contattare tempestivamente il Vostro fornitore del software gestionale ai fini di definire la modalità di estrazione dei dati delle fatture e la generazione del file, anche se adottando ancora la modalità prevista già per il I. semestre 2017 per questo invio relativo al II. Semestre 2017 non dovrebbe esserci necessità di un intervento da parte del Vostro tecnico.

Nel caso in cui saremo noi a fungere da intermediario autorizzato ai fini di trasmettere per conto Vostro il file dei dati telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite il sistema ENTRATEL, Vi chiediamo di voler apporre nel file dei dati che ci invierete il codice fiscale nostro (che è il 00547870212) al fine di identificarci come intermediario incaricato.

Vi chiediamo di volerci inviare il file dei dati delle fatture da trasmettere entro il 29/03/2018 ad uno dei seguenti indirizzi email: alice.carignani@bureauplattner.com oppure sabine.leeg@bureauplattner.com.

A riguardo alleghiamo un file Excel (https://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2018/03/Newsletter-07_2018-EXCEL-INVIO-DATI-FATTURE-2017-ITA-ID-1157228.xlsx), che potrà essere compilato in alternativa all'invio del file dei dati (nei casi eccezionali in cui la modalità tecnica di esportazione dei dati dal Vostro sistema non sia proprio in alcun modo possibile), inviandoci tale file sempre ad uno dei precedenti indirizzi.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

MOORE STEPHENS

